



Associazione Nazionale San Rocco Italia

FAC-SIMILE DI STATUTO PER UNA CONFRATERNITA DI SAN ROCCO

CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI

Articolo 1 COSTITUZIONE

Con atto rogato (indicare il pubblico ufficiale, canonico o civile) in data viene costituita la Confraternita di S. Rocco di, canonicamente eretta con Decreto n. in data da (indicare l'autorità ecclesiastica competente, Vescovo o Superiore religioso).

Articolo 2 TITOLO e SEDE

Il TITOLO preciso di questa associazione é: CONFRATERNITA DI SAN ROCCO.

La sua SEDE LEGALE é la chiesa (parrocchiale) di san ..., sita in ..., in via ...

oppure l'oratorio di san ... sito in ..., in via ...

La Confraternita può trasferire la propria sede ma solo per fondati motivi, e comunque previo idoneo decreto dell'autorità ecclesiastica competente, che la autorizzi a farlo.

Articolo 3 NATURA

Questa Confraternita é, canonicamente, una Associazione Pubblica di Fedeli (Cann. 298, 301, e 312 e segg. Cod. Dir. Can.) che si trova Eretta nell'ambito della Parrocchia e della comunità di, Diocesi di, al fine caratterizzante dell'incremento del culto pubblico nonché dell'esercizio degli scopi ad essa propri, di cui *infra*.

In quanto canonicamente eretta, essa é costituita persona giuridica pubblica della Chiesa Cattolica (Can. 116 Cod. Dir. Can.) e riceve dall'Autorità Ecclesiastica il mandato per i fini che si propone di conseguire in nome della Chiesa stessa, mandato pubblico ed ufficiale che deve essere adempiuto in pari modo ed a cui essa é tenuta a corrispondere secondo quanto le é richiesto (Can. 313 Cod. Dir. Can.).

Articolo 4 PATRIMONIO e FINANZIAMENTO

Il patrimonio della Confraternita é costituito:

(il comma che segue va ovviamente inserito solo se la sede è questa)

- dall'oratorio di san ... (si richiamano in particolare i nr.i 89, 92, 93, 107 e 108 dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, circa la proprietà e la gestione degli immobili sacri);

- dai beni mobili ed immobili (e relative rendite) posseduti o da possedere, come debitamente censiti catastalmente e/o inventariati;

- dalle quote degli iscritti e da ogni altra offerta, contributo, donazione o lascito, che legittimamente e da qualunque soggetto (pubblico o privato) potranno pervenirle, e relative rendite;

- dai proventi dell'esercizio di iniziative od altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità, legittimamente attuate al solo scopo di sostenere e, per quanto possibile, incrementare i fini e gli obiettivi associativi.

Articolo 5 FISIONOMIA

Il carisma di questa Confraternita sta nel praticare il volontariato cristiano-caritativo sull'esempio e nel nome di quanto fece San Rocco e, per sua intercessione, nell'impegnare la guarigione sia fisica che spirituale del prossimo.

In relazione alla sua natura, la Confraternita ha per scopo di esprimere (sia comunitariamente che attraverso la vita e l'azione dei suoi singoli membri) il proprio amore verso Dio e verso il prossimo mediante il culto pubblico, cioè fatto in nome della Chiesa, pubblicamente ed a favore di tutti i fedeli, e con l'esercizio della carità intesa non come sola compassione umana ma come compimento del messaggio di Cristo. Essa non può quindi partecipare o anche solo aderire a qualsiasi iniziativa che sia fuori dal suo carattere cristiano e dalla sua fisionomia.

La Confraternita ha natura laicale e struttura ed organizzazione democratica e comunitaria. L'esercizio di tutte le sue attività è gratuito ed a favore di tutti, ed ha carattere di testimonianza e di servizio per amore del Nome di Gesù. Essa quindi non ha e non può avere nessuno scopo di lucro, ed è espressamente vietato accettare qualsiasi forma di retribuzione (sia per l'associazione che per i singoli suoi membri) per i servizi svolti.

La Confraternita può intraprendere spontaneamente tutte le attività necessarie al raggiungimento dei suoi scopi. L'assunzione di scopi ulteriori, diversi o indefiniti rispetto a questi comporta però per sé stessa una modifica statutaria che deve essere attuata osservando le norme che la regolano, a pena di invalida assunzione di fini associativi e relative responsabilità per chi li ha posti in essere, tenuto conto che il venir meno, il mutamento o il distorcimento dei fini, della destinazione dei beni, del modo di esistenza della Confraternita, fa perdere i requisiti strutturali indispensabili perché si possa dare l'esistenza della Confraternita stessa (cfr. art. 19 della Legge Nr.° 222/'85).

Articolo 6 CULTO

Gli scopi di culto della Confraternita si concretizzano:

- nel praticare e propagare la devozione e nel valorizzare rettamente la figura ed i doni spirituali di San Rocco, avvalendosi anche del genuino patrimonio della religiosità popolare, della cultura, dell'arte (comprese le diverse forme in cui si esprime a livello locale) e delle relative potenzialità spirituali;
- dando vita, preparando, animando e favorendo la partecipazione dei fedeli (e pure di altre Confraternite, quando opportuno) alle feste e ricorrenze confraternali (oltreché, beninteso, a quelle parrocchiali), a cui provvedere secondo le norme e l'esattezza liturgica previste, in modo appropriato all'utilità spirituale e pastorale per tutti i fedeli, tenuto conto dell'assoluta preminenza da dare alle celebrazioni liturgiche rispetto ad ogni altra celebrazione;
- nel dare il proprio contributo nell'animare le celebrazioni eucaristiche e gli altri atti liturgici per sostenere la partecipazione attiva di tutti i fedeli ad essi;
- nella promozione e partecipazione ufficiale, "in cappa" e con le insegne, a tutte le funzioni e processioni (sia parrocchiali che proprie) stabilite e/o da stabilire, determinate dal Calendario Liturgico Proprio;

- nella gestione, manutenzione ed apertura al culto dell'oratorio di san ..., in cui celebrare nelle ricorrenze determinate dal Calendario Liturgico Proprio [*questo comma va ovviamente inserito solo se sarà previsto*] e nella cura delle suppellettili, arredi ed apparati sacri che l'associazione ha in proprietà od in uso.

Articolo 7 CARITA'

Gli scopi di carità della Confraternita si concretizzano, a cominciare dagli interventi più semplici, quotidiani e diretti:

- nel far crescere in modo costante la pratica della carità vera, concreta, gioiosa, sollecita e discreta verso i più sfavoriti ed i più deboli, così come fece ed educò a fare, col suo modo d'essere, il nostro Titolare e Patrono;
- nel dare rinnovato impulso all'esercizio delle opere di misericordia avendo cura particolare dei settori "scoperti" od in cui rimane ampio spazio rispetto all'assistenza pubblica, determinando interventi socio-caritativi (da rivedere annualmente ed a cui devono essere destinate apposite percentuali del Bilancio) mirati in modo adatto alle circostanze che di volta in volta si presentano, che si individuano, o che vengono segnalate;
- nella collaborazione disinteressata all'azione della Caritas parrocchiale e diocesana e nel concorrere, in modo opportuno, all'azione di altre associazioni ecc., sostenendo volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle dello stesso territorio (cfr. Can. 328 Cod. Dir. Can.), e mantenendo vivi i rapporti instaurati, promuovendoli ulteriormente in spirito di fraternità e di cooperazione.

Quanto a quest'ultima fattispecie, la Confraternita può anche partecipare o appoggiare la realizzazione di obiettivi condivisi con altre associazioni e/o enti di natura diversa dalla sua, salvi i suoi principi e la sua fisionomia e fermo restando a che titolo i suoi iscritti ivi prestano la loro opera.

NOTA : a puro e non esaustivo titolo di esempio, non è scopo della Confraternita sostenere gli scopi di altre organizzazioni di volontariato ma non è neanche il caso di dotarsi

di una ambulanza o di aprire un centro di accoglienza dove ci sono già (salvo che non meritino di essere impostate diversamente, come richiamato dal comma 2 di questo articolo); uno scopo della Confraternita può essere, quindi, quello di favorire che almeno alcuni suoi membri prestino servizio in queste realtà in nome dei carismi confraternali: altri lo faranno per spirito umanitario, i Confratelli e le Consorelle, debitamente formati e seguiti, lo vanno a fare in nome del comandamento della carità e dell'esercizio delle opere di misericordia evangelica, per animare la realtà in cui operano con lo spirito cristiano (cfr. Can. 298 del Cod. Dir. Can.).

Articolo 8 COMUNITARIETA'

Gli scopi di comunitarietà della Confraternita si concretizzano:

- coadiuvando nel loro servizio il Parroco e le altre figure pastorali previste;
- partecipando e collaborando fattivamente a tutte le azioni pastorali, catechetiche ecc. parrocchiali, zonali e diocesane, sostenendone le iniziative;
- proponendo alla comunità parrocchiale iniziative adatte, sensibilizzandola e coinvolgendola nelle attività confraternali anche mediante l'organizzazione di incontri ecc. sulla missione, spiritualità e vocazione di questa particolare forma associativa;
- cercando di rendere la Confraternita un punto di riferimento non occasionale anche per i residenti fuori Parrocchia (che possono così tenersi collegati alla propria comunità d'origine) o per i non parrocchiani (che potrebbero così trovare modo di inserirsi nella vita della comunità, nella Parrocchia che ne è espressione, e nella Confraternita stessa);
- partecipare alle iniziative ed incontri dell'Associazione San Rocco Italia e degli organi confraternali (ferma restando l'autonomia amministrativa della Confraternita, la sua partecipazione a questa od a similari strutture, implica per tutti i suoi iscritti la spirituale appartenenza a queste "famiglie" nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità che da queste vengano segnalate).

Articolo 9 FRATERNITA'

Gli scopi di incremento della vita cristiana e della formazione dei membri della Confraternita si concretizzano:

- sostenendo gli iscritti, attraverso appositi sussidi, nella loro vita di fede, nell'impegno quotidiano e personale nella preghiera (alimentato in particolare dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore, dalla recita del Rosario) nella partecipazione ai Sacramenti, attraverso una condivisione comunitaria di tale cammino e quindi curando permanentemente la loro formazione cristiana attraverso ogni idonea iniziativa periodicamente programmata al fine di farli crescere nella fede e di renderli capaci di testimoniare ed annunciare il Vangelo e di accrescere la vitale unione con Dio Trinità e con i fratelli;
- con l'educazione ad una autentica partecipazione all'Eucarestia ed a vivere frequentemente il Sacramento della Riconciliazione;
- cercando di recuperare, nel modo più adatto, gli autentici senso e pratica della penitenza cristiana presso tutto il popolo di Dio;

- rafforzando la comunione dei santi sia con la preghiera per le varie intenzioni e necessità, sia con il suffragio delle anime dei suoi iscritti defunti e di tutti i defunti, specie di quelli della Parrocchia e delle anime più dimenticate.

La Confraternita esprime la sua fisionomia di “famiglia” cercando di essere presente, per quanto possibile e con la sensibilità del caso concreto, in tutti gli avvenimenti che toccano la vita dei suoi membri e di tutta la comunità parrocchiale.

CAPITOLO 2 – COMPONENTI

Articolo 10 REQUISITI

L'adesione alla Confraternita é un impegno serio e pubblico di vita cristiana. Pertanto possono esservi ammessi quei candidati che oltre alle qualità richieste, dimostrino di essere consapevoli della natura e delle finalità dell'associazione, nonché di tutti gli impegni che si assumono iscrivendosi, e diano prova di essere mossi da genuine motivazioni religiose.

Possono essere validamente accolti nella Confraternita, senza limitazioni di provenienza e di estrazione sociale, tutti i cattolici di ambo i sessi che:

- abbiano chiesto con libertà e consapevolezza di entrarvi;
- abbiano compiuto almeno 14 anni di età;
- non abbiano pubblicamente abbandonato la propria fede e siano in comunione con la Chiesa Cattolica (Can. 316 Cod. Dir. Can.);
- siano di principi autenticamente cristiani, vissuti concretamente con coerenza;
- non si trovino in situazioni matrimoniali irregolari;
- non vivano comunque in maniera poco edificante;
- si impegnino a perseguire i fini della Confraternita, ad osservarne responsabilmente e senza eccezioni lo Statuto, e soprattutto a testimoniare la missione rocchiana nella propria vita, nella Chiesa e nella società, sia come singole persone che compiendo esperienza comunitaria di fede.

La domanda di ammissione alla Confraternita deve essere presentata per iscritto al Consiglio, personalmente e coscientemente da parte dell'interessato. Non sono in alcun modo possibili iscrizioni fatte o favorite da terze persone, senza la preventiva responsabilizzazione del potenziale interessato. E' assolutamente proibito promuovere l'iscrizione di persone al solo scopo di incrementare il numero dei membri della Confraternita, o accondiscendere ad ammettere persone prive delle qualità morali e della coerenza cristiana richieste. Prima di accettare la domanda di ammissione, il Consiglio é pertanto tenuto ad informarsi sull'idoneità delle qualità e dei costumi del candidato ed a farle presenti anche all'Assemblea. Non può comunque essere accolto o rimanere nella Confraternita chi si trovi in situazione di incompatibilità associativa od in contrasto con le disposizioni e norme sui laici e sulle loro aggregazioni, finché tale situazione perdura. Tutti i dati e le tappe della vita associativa di tutti gli iscritti devono essere tempestivamente e regolarmente annotati e aggiornati sia sull'apposito Registro degli Iscritti che sulla tessera personale di iscrizione che deve essere rilasciata ad ognuno di essi all'atto

dell'avvenuta iscrizione. Tali documenti devono essere firmati dal Priore e controfirmati dal titolare e comprovano reciprocamente la situazione associativa tra la Confraternita e chi ne è membro.

Articolo 11 FORMAZIONE

E' necessario che chi sta per iscriversi si prepari in maniera adeguata al servizio in Confraternita, poiché non si può dare bene agli altri ciò che non si possiede bene innanzi tutto personalmente. Per questo, chi ha chiesto di iscriversi è tenuto, prima di essere ammesso nella Confraternita, a compiere un periodo di preparazione di almeno un anno ininterrotto, durante il quale si deve provvedere sufficientemente alla sua formazione con un programma determinato di incontri di catechesi e di informazione sulla storia, la spiritualità, la vita, lo statuto della Confraternita, ed appropriati momenti di preghiera. Il Provveditore alla Formazione ha il preciso compito e responsabilità di organizzare e seguire tale preparazione, promuovendo tutte le iniziative idonee e cercando tutti mezzi che la favoriscano, ed il Parroco-Assistente della Confraternita ha il preciso compito e responsabilità di accompagnare questo cammino di formazione.

Non può assolutamente essere ammesso nella Confraternita chi non ha positivamente terminato il periodo di formazione, ad insindacabile giudizio del Provveditore alla Formazione e del Parroco-Assistente, previa convalida del Consiglio, ratificata dall'Assemblea. Chi non ha superato positivamente il periodo di formazione può comunque ripeterlo, tenuto conto delle sue difficoltà ed aspettative, prima di essere definitivamente giudicato inidoneo.

La formazione non si esaurisce col compimento del periodo di "noviziato" ma deve essere continua ed integrale, perché la testimonianza e l'annuncio del Vangelo e la missione di carità additata dal nostro Patrono possano essere recate e vissute nelle varie circostanze ed ambienti di vita. E' pertanto grave e non secondario compito del Provveditore alla Formazione e del Parroco-Assistente di provvedere alla formazione continua di tutti gli iscritti, sia favorendo la loro partecipazione innanzi tutto, secondo le capacità di ognuno, alle iniziative di formazione promosse dalla Parrocchia e dalla Diocesi, e sia organizzando, almeno annualmente, iniziative confraternali proprie di catechesi, ritiro spirituale, preghiera. Per il raggiungimento di questi scopi la Confraternita è tenuta ad avvalersi dei sussidi e dell'opera di formazione messi a disposizione dalle competenti strutture e questi compiti non si intendono assolutamente soddisfatti solo approfittando di momenti di predicazione in occasione di celebrazioni particolari.

Articolo 12 CATEGORIE di ISCRIZIONE

In ragione della forma della loro adesione ed attività in seno all'associazione, gli iscritti alla Confraternita sono divisi nelle seguenti categorie:

1) **ASPIRANTI**: sono tutti coloro che intendono far parte della categoria degli Effettivi, sia che abbiano meno di 18 anni ma frequentino già la Confraternita (anche per volontà e/o con l'incoraggiamento di familiari o amici) e sia, comunque, che debbano compiere il periodo di formazione. Il Provveditore alla Formazione è tenuto a seguire con parti-

colare cura gli Aspiranti minorenni, che potranno anticipare l'inizio del loro "noviziato" al 17° anno di età.

2) **CONFRATELLI E CONSORELLE EFFETTIVI:** sono coloro che, compiuto positivamente il periodo di "noviziato" di almeno un anno ininterrotto, accettano ed assumono l'impegno del servizio nelle opere confraternali e sono ammessi ufficialmente ed a pieno titolo nella Confraternita - con tutti gli inerenti diritti e doveri - mediante l'apposito rito di Vestizione dell'abito confraternale, da tenersi in modo solenne nella Solennità di San Rocco. Essi costituiscono il corpo organico-funzionale dell'associazione, godono di tutti i suoi diritti, e partecipano all'Assemblea con voce deliberativa e voto attivo e passivo. Poiché si tratta di un preciso atto di valore sia pastorale che giuridico, non è pertanto ammessa una iscrizione "tacita" di iscritti effettivi.

3) i congiunti o gli amici possono iscrivere i DEFUNTI, per farli beneficiare dei suffragi offerti dalla Confraternita;

Rimane degna di attenzione la consuetudine - storicamente usata - di accogliere in Confraternita i BAMBINI, ma solo a condizione che siano già entrati nell'età scolare e soprattutto che la Confraternita sia in grado di definire modi di inserimento ed aggregazione adatti a loro;

Possono eventualmente essere tenuti presenti come AFFILIATI (o altra qualificazione simile) coloro che manifestano di non voler assumere gli impegni né di partecipare regolarmente alla vita della Confraternita ma si fanno dovere di sostenerne le attività e l'azione col loro contributo morale e materiale (date però le loro manifeste limitazioni, non possono ovviamente essere qualificati come Confratelli, né indossare l'abito confraternale, né soprattutto votare ed essere eletti alle cariche di Consiglio).

Articolo 13 DIRITTI

Tutti gli iscritti validamente accolti e non legittimamente dimessi dalla Confraternita hanno pieno diritto:

- di partecipare pienamente alla vita ed alle attività associative e di essere effettivamente messi in grado di compierle secondo quanto prevede la propria categoria di iscrizione;
 - di avere tutte le informazioni e di consultare tutte le documentazioni circa l'operato degli Officiali;
 - di esercitare nei debiti modi il controllo sugli atti confraternali, di far presenti le proprie osservazioni per le irregolarità associative o gestionali riscontrate, e di chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge o allo statuto (art. 23 Cod. Civ.);
 - di partecipare dei benefici spirituali ed Indulgenze dell'associazione purché si trovino nelle condizioni richieste e compiano quanto prescritto per goderne (Can. 306 Cod. Dir. Can.);
 - di fruire di tutte le prerogative che ad essi spettano in quanto membri dell'associazione.
- Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella realizzazione dei fini e delle opere confraternali, il Consiglio, e solo esso, in modo collegiale (mai su proposta di singoli suoi componenti) può conferire (anche su proposta dell'Assemblea o di altri organi

pastorali e comunque mai per iniziative personali) riconoscimenti, distinzioni o cariche "ad honorem" o "ad personam" aventi esclusivo carattere morale, ad iscritti distintisi per l'esemplarità del loro servizio. Ciò deve avvenire previa apposita delibera motivata, ratificata dall'Assemblea, e non dà assolutamente nessuna prerogativa speciale né nessun diritto di far automaticamente parte del Consiglio o di restarne membro a vita, né diritto di voto o parola deliberativa, non ostante qualsiasi situazione contraria. L'eventuale conferimento (con le medesime modalità di cui sopra) del titolo di iscritto onorario a persone che non fanno parte della Confraternita ma che hanno con essa particolare legame o benemeranza, non conferisce, parimenti, alcun diritto di voto o parola.

Tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere tutti i doveri derivanti dalla loro iscrizione, sia come singoli che come associati. Qualora un iscritto, dopo lunga, fedele e lodevole appartenenza alla Confraternita, non fosse più in grado (per l'età, per gravi o giustificati motivi di impedimento, o per altra ragionevole causa) di partecipare attivamente alla vita dell'associazione e/o di adempierne gli impegni, potrà esserne esentato in tutto o in parte mediante dispensa data dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea.

Tutti gli iscritti validamente accolti e non legittimamente dimessi hanno diritto, dopo la loro morte, a n. Sante Messe in loro suffragio. I Confratelli Aspiranti ed Effettivi validamente accolti e non legittimamente dimessi hanno diritto alla presenza della Confraternita, in forma ufficiale, alle loro esequie ed all'accompagnamento al Cimitero.

Articolo 14 DOVERI

Tutti i Confratelli e Consorelle, oltre, ovviamente a tenere e migliorare una buona e coerente condotta cristiana, morale e civile in ogni ambito, cercando di essere di esempio agli altri, sono tenuti:

- a non chiudersi in una vita spirituale ed apostolica personale, tenendo sempre presente che un Confratello da solo non rappresenta nulla e la diversità di carismi di ognuno non deve ledere l'unità della Confraternita, che é una comunità e non un "insieme" di singoli individui;
- a partecipare attivamente alla vita della Confraternita e, tramite essa, a quella della Chiesa;
- ad osservare lo Statuto della Confraternita e le altre disposizioni e/o delibere riguardanti l'esercizio dell'associazione;
- ad adoperarsi con spirito di apostolato ed in modo autenticamente collaborante alla realizzazione delle attività confraternali;
- ad assistere i Confratelli provati dalla malattia fisica, o spirituale o da altre difficoltà materiali e morali, ed a rendere ossequio alla salma e partecipare alla veglia funebre ed alle esequie dei Confratelli defunti;
- a rinnovare annualmente la Promessa Confraternale e tenersi in regola con la quota di iscrizione annuale, versando un importo non inferiore almeno all'offerta prevista per una Santa Messa.

Tutti gli iscritti, ed in particolare gli Officiali, sono tenuti ad un atteggiamento di umana e cristiana disponibilità per aiutare a progredire chi si é impegnato nel cammino confra-

ternale e per aiutare i Confratelli in difficoltà a ritrovare, negli ideali e negli scopi di questa forma associativa, motivi di crescita morale e spirituale.

Articolo 15 ABITO CONFRATERNALE

L'abito confraternale é di colore verde. Questo colore richiama quello delle vesti con cui San Rocco, pellegrino, viene effigiato nell'iconografia tradizionale e costituisce un richiamo ed un invito alla speranza durante il pellegrinaggio terreno, prefigurazione di quello verso l'Eternità: il verde allude alla stagione della rifioritura, del ritorno della vita, e quindi richiama simbolicamente l'umanità in cammino.

Esso consiste:

- per i Confratelli in un'ampia sopravveste a forma di cànice abbottonato per intero sul davanti, munito di un simbolico cappuccio, cinto ai fianchi da un cordone;
- per le Consorelle in un'ampia sopravveste a forma di mantello, munita anch'essa di un simbolico cappuccio, completata da un collare.

L'abito é uniforme per tutti (gli Officiali indossano sull'abito, al fine di rendere riconoscibile la propria carica, la mantellina di colore nero) ed è completato dallo stemma dell'associazione ossia dal medaglione con l'immagine di San Rocco che i Confratelli porteranno sul lato sinistro della cappa e le Consorelle porteranno attaccato al collare. Il medaglione può essere portato solo da chi sia diventato Confratello Effettivo.

L'abito confraternale é personale in vita ed in morte (accompagna il/la Confratello/Consorella defunto/a nella bara); deve essere benedetto ed imposto con l'apposito Rito di Vestizione e quindi conservato con cura e portato con dignità e senza ostentazione, e, poiché è una veste per il servizio liturgico, va indossato in tutte le celebrazioni liturgiche previste.

L'abito confraternale degli Aspiranti e dei "novizi" che non sono diventati Effettivi, nonché l'abito confraternale dei Confratelli che siano stati dimessi, deve essere rimesso alla Confraternita.

CAPITOLO 3 – AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale é il SUPREMO ORGANO DELIBERATIVO della Confraternita. I suoi compiti sono:

- A) discutere tutte le iniziative ed i programmi della vita associativa, e deliberare circa i modi ed i tempi della loro realizzazione;
- B) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, che devono essere resi pubblici a tutta la comunità il giorno, lasciati alla pubblica consultazione almeno per le due domeniche successive, e quindi inoltrati all'Ufficio Amministrativo competente. Il mancato adempimento di queste disposizioni richiama gli Officiali alle loro responsabilità e rende invalido il Bilancio finché non è approvato nei modi di legge (cfr. Can. 1287 Cod. Dir. Can.);

C) individuare la data di svolgimento delle elezioni in concomitanza col periodo previsto dall'art. 19 del presente statuto; eleggere il Consiglio; conferire incarichi per compiti particolari e definiti;

D) valutare l'ammissione di nuovi membri, accogliere o respingere le dimissioni degli iscritti e degli Officiali, adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che incorrono in sanzioni e discutere i relativi ricorsi, valutare le cause di impedimento associativo degli iscritti e le proposte di riconoscimenti onorifici;

E) esaminare tutti gli atti e gli interventi di straordinaria amministrazione e deliberare in proposito;

F) individuare annualmente gli interventi socio-caritativi e destinarvi un'apposita parte dei fondi confraternali;

G) approvare eventuali modifiche statutarie, salvo non siano già operanti per legge;

H) deliberare, in generale, in tutte le materie di sua competenza, salvo il loro riesame o controllo da parte di organi superiori.

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Confratelli e Consorelle Effettivi, che hanno diritto di voto attivo e passivo, e voce deliberativa. A partire dal 14° anno di età tutti gli iscritti alla Confraternita hanno comunque diritto di partecipare all'Assemblea Generale e di avanzare proposte ed osservazioni. Gli Aspiranti, i "novizi" e gli affiliati possono partecipare all'Assemblea Generale ma hanno solo voce consultiva e possono deliberare limitatamente alle cose che li riguardino direttamente.

Articolo 17 CONVOCAZIONI

L'Assemblea Generale deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 giorni in via ordinaria e di almeno 8 giorni in via straordinaria, mediante comunicazione scritta, firmata dal Priore e dal Segretario, che deve essere inviata ad ogni iscritto e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, nonché degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta Ordinaria due volte l'anno:

- entro il per la discussione e l'approvazione di tutti i programmi e bilanci consuntivi dell'anno precedente, nonché per deliberare sull'ammissione di nuovi iscritti;
- entro il per la discussione e l'approvazione di tutti i programmi e bilanci preventivi dell'anno successivo, nonché per stabilire la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio.

L'Assemblea Generale si riunisce inoltre in seduta Straordinaria ogni volta che se ne presenta la necessità: in questo caso può essere anche convocata su richiesta di almeno 1/10 degli aventi diritto (art. 20 Cod. Civ.).

Ogni iscritto può validamente partecipare alle Assemblee e rappresentare un solo altro iscritto della stessa categoria, purché entrambi siano in regola col rinnovo della Promessa Confraternale, col pagamento della quota associativa e non si trovino in causa o conflitto di interessi con la Confraternita. Gli Officiali non possono rappresentare nessuno, né farsi rappresentare. La mancata osservanza di queste condizioni rende nulle tutte le deleghe irregolarmente date.

Tutte le Assemblee Generali hanno quale Presidente di diritto il Priore e quale segretario verbalizzante di diritto il Segretario della Confraternita, il quale ha il compito di stendere il Verbale scritto di ogni Assemblea, da inserire nel Libro dei Verbali. Independentemente dall'ordine in cui gli argomenti sono esaminati, essi devono essere discussi tutti nel corso della riunione o rinviati motivatamente a quella successiva. Tra gli oggetti da trattare si intendono sempre, comunque, irrinunciabilmente compresi:

- l'esame e l'approvazione del Verbale dell'Assemblea precedente;
- l'esame di argomenti ulteriori, di natura varia e/o eventuale rispetto all'ordine del giorno.

Articolo 18 DELIBERAZIONI

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ed in seconda convocazione se sono presenti almeno 1/3 dei medesimi. Per maggioranza degli aventi diritto si intende la maggioranza degli iscritti secondo la rispettiva categoria di iscrizione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, facendo tante votazioni per appello nominale e palese quanti sono gli argomenti posti all'Ordine del Giorno che devono essere deliberati e quante sono le categorie di iscrizione cui spetta votarli. Tutte le deliberazioni riguardanti le persone devono invece sempre essere prese a scrutinio segreto.

Gli astenuti non si contano tra i votanti. E' nulla la delibera adottata con una maggioranza ottenuta sommando tutti i partecipanti, senza tener conto della rispettiva categoria di iscrizione. Se sono previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nessuna delibera é comunque operante se non ottiene tali autorizzazioni.

Le Assemblee aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio degli Officiali e l'ammissione, dimissione e, quando previsto, i ricorsi degli iscritti, non hanno seconda convocazione.

Le Assemblee, e relative delibere, aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione degli interventi di straordinaria amministrazione sul patrimonio della Confraternita non sono valide se non vengono esaminati almeno tre preventivi di intervento e relativa spesa. Le Assemblee aventi ad oggetto l'esame degli interventi di straordinaria amministrazione sul patrimonio della Confraternita, e quelle riguardanti l'approvazione di eventuali modifiche statutarie richiedono sia presenza che maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, non hanno seconda convocazione e le loro delibere diventano operanti solo dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Ecclesiastica. Le convocazioni delle Assemblee riguardanti le elezioni del Consiglio e le modifiche statutarie devono essere inoltrate anche alle autorità ecclesiastiche competenti.

Nelle Assemblee aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione dei Bilanci o la responsabilità degli Officiali, per fatti e/o atti da loro compiuti, gli stessi non hanno voto (art. 21 Cod. Civ).

Articolo 19 ELEZIONI

L'elezione ordinaria del Consiglio deve avvenire prima della scadenza del mandato normale del Consiglio uscente e deve riguardare l'intero organo. L'elezione straordinaria del

Consiglio deve avvenire entro la prima ricorrenza della Confraternita, quale risulta dal Calendario Liturgico Proprio, e deve riguardare l'intero Consiglio solo se questo é ridotto a meno della metà dei suoi Officiali, altrimenti deve riguardare solo il/i Consigliere/i da reintegrare nel corso del mandato.

L'elezione del Consiglio ha luogo mediante votazione segreta su schede appositamente predisposte, munite del sigillo della Confraternita.

Nessuno, per nessun motivo, può votare in vece o su delega di altri, a pena di annullamento anche del suo voto.

Prima di procedere alle votazioni, il Consiglio provvede a verificare ed a far constatare l'eleggibilità di tutti i Confratelli e Consorelle Effettivi in base ai seguenti requisiti:

- che siano membri Effettivi che abbiano concluso positivamente e senza interruzioni l'anno di noviziato;
- che siano in regola con l'iscrizione alla Confraternita;
- che abbiano compiuto almeno tre anni di iscrizione come Confratelli Effettivi;
- che non si trovino comunque in nessuna condizione di incompatibilità o conflitto rispetto alla Confraternita.

Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna carica. A tale scopo la votazione avviene tante volte quante sono le cariche da eleggere ed esprimendo preferenze su tante schede quante sono le cariche da eleggere *oppure* risulta eletto (in ordine decrescente di cariche da attribuire) chi ha ricevuto il maggior numero di voti. A tale scopo l'unica votazione avviene esprimendo - sull'unica scheda, nella quale sono riportati i nomi di tutti gli eleggibili - la propria preferenza con un segno accanto al nome dei candidati. Di conseguenza non sono valide schede contenenti un numero di preferenze maggiore o minore delle cariche da eleggere.

Chi abbia ricevuto voti ma non abbia ottenuto un numero di preferenze tale da farlo eleggere, è incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti.

In caso di parità di voti per la stessa carica, vi risulta eletto chi ha maggior anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di parità di anzianità di iscrizione, si deve procedere ad una ulteriore votazione tra i due candidati più votati. Se rimane la parità risulta eletto il più anziano di età (Can. 119, comma 1, Cod. Dir. Can.).

Chi rinuncia a ricoprire la carica per la quale é stato votato, é incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti secondo la rispettiva carica, ma dopo gli altri non eletti.

Non possono assolutamente sedere contemporaneamente in Consiglio parenti ed affini fino al 6° grado sia in linea retta che in linea collaterale (art. 77 Cod. Civ.). Non sono inoltre eleggibili tutti coloro che abbiano in corso rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché chi ricopre cariche politiche (Can. 317, comma 4, Cod. Dir. Can.).

Articolo 20 MANDATO e REINTEGRI

Il mandato normale di carica del Consiglio dura tre anni. Ogni Officiale può essere confermato nella carica ricoperta (o riletto ad altra carica) per un solo mandato consecutivo (cfr. Can 1279 § 2 Cod. Dir. Can.), dopodiché non può immediatamente ricandidarsi ma deve osservare un mandato in cui non può essere votato; in seguito può sempre essere e-

leggibile (ed eventualmente riconfermabile), osservando i limiti di rieleggibilità previsti.

Il mandato di carica del Consiglio o del/i Consigliere/i eletto/i durante il corso del mandato dura limitatamente al periodo che intercorre fino alla scadenza normale del mandato.

Se una carica del Consiglio degli Officiali diviene vacante durante il mandato, questa va subito reintegrata;

- assegnandola con apposita ratifica consiliare, seguendo l'elenco dei non eletti, se ci furono dei non-eletti;
- assegnata facendola votare all'assemblea, appositamente convocata in via straordinaria, se non ci furono dei non-eletti.

L'elezione del/degli Officiali/i da reintegrare deve riguardare solo la/le carica/he vacante/i e nessun'altra redistribuzione di cariche: il Consiglio é un organo collegiale e non può e non deve essere eletto a porzioni.

Se a causa di situazioni interne non é possibile reintegrare in questo modo il Consiglio, o se le cariche vacanti hanno ridotto il Consiglio a meno della metà dei suoi Officiali, devono essere convocate nuove elezioni per rinnovare tutto il Consiglio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra provoca l'automatica decadenza di tutto il Consiglio, salve le responsabilità degli Officiali per gli atti o le omissioni d'atti del loro ufficio.

Articolo 21 INSEDIAMENTO

Per potersi validamente insediare, il nuovo Consiglio (o gli Officiali reintegrati lungo il mandato) deve/ono tempestivamente presentarsi al Vescovo diocesano per essere confermato/i con l'apposito Decreto previsto dal Can. 317 Cod. Dir. Can.-.

Il nuovo Consiglio o gli Officiali reintegrati entra/no quindi in carica, sia legalmente che formalmente, con l'apposito Rito di Insediamento da tenersi, in caso di insediamento ordinario, il o, in caso di insediamento straordinario, alla prima festività utile della Confraternita, quale risulta dal Calendario Liturgico Proprio.

Prima che gli Officiali inizino il loro incarico devono garantire con l'apposito giuramento davanti all'autorità ecclesiastica competente di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; sottoscrivere un dettagliato Inventario di tutti i beni della Confraternita, da rivedere ed aggiornare periodicamente, copia del quale deve essere trasmessa alla Curia (Can. 1283 Cod. Dir. Can.); provvedere al "passaggio di consegne" dall'uscente all'entrante Consiglio degli Officiali.

La mancanza anche di uno solo di questi adempimenti provoca l'invalidità dell'entrata in carica.

Articolo 22 CONSIGLIO DEGLI OFFICIALI

Il Consiglio degli Officiali é l'ORGANO ESECUTIVO della Confraternita. I còmpiti del Consiglio (còmpiti che costituiscono il dovere di ogni suo Officiali, il quale deve compierli facendo la sua parte, senza sostituirsi agli altri) sono esclusivamente quelli di:

- vegliare sul rispetto dello statuto e delle altre norme che regolano l'esercizio associativo;
 - attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - provvedere all'adempimento degli impegni associativi, seguendone la realizzazione;
 - curare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e del suo patrimonio; predisporre tutti i bilanci e le relative documentazioni; vigilare affinché non siano in alcun modo cedibili o alienabili i beni di carattere storico né nessun documento della Confraternita; provvedere con mezzi idonei alla conservazione, manutenzione e salvaguardia di tutto il patrimonio confraternale;
 - tutelare, insomma, le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita nei modi prescritti dal Can. 1284 Cod. Dir. Can. e promuovere tutto ciò che giova alla sua vita ed allo spirito confraternale;
 - mettere in condizione tutti gli iscritti di partecipare alla vita ed alle attività confraternali, nonché di poter esercitare i loro diritti ed essere costantemente informati sulla vita della Confraternita.
 - tenere istituzionalmente i rapporti e provvedere a corrispondere alle iniziative indette dagli altri enti con cui la Confraternita è o viene ad essere in rapporto (organismi pastorali, altre Confraternite, Associazione Nazionale San Rocco Italia, ecc.);
- In via straordinaria il Consiglio degli Officiali può compiere ogni altra funzione o provvedimento urgente e deliberare per le situazioni che non trovassero altrimenti adeguata definizione, salvo chiedere al più presto all'Assemblea la ratifica delle decisioni prese, a pena di responsabilità degli amministratori (Can. 1281 § 1 et 3 Cod. Dir. Can.) che compiono invalidamente gli atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione, salvo restando che ogni nuova proposta od iniziativa, da chiunque provenga, deve essere preliminarmente presentata all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio é composto da sette membri:

Priore; Vice Priore; Cassiere; Segretario; Provveditore alla Formazione; Provveditore alla Liturgia; Provveditore ai Servizi, oltre al Parroco, membro di diritto quale Assistente della Confraternita.

Esso si deve riunire ordinariamente ogni mesi. Esso si deve inoltre riunire straordinariamente dopo ogni assemblea straordinaria ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione del Consiglio può essere fatta da ogni Officiale, nella forma più opportuna, certa e tempestiva che le circostanze richiedano o rendano necessaria.

Di ogni riunione deve essere steso apposito verbale con le stesse modalità previste per i verbali dell'Assemblea, il quale deve quindi essere inserito nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che non possono farsi rappresentare da nessuno.

Se la decisione di una delibera ottiene parità di voti o vi sia disaccordo sulla sua attuazione, deve nuovamente tornare all'esame dell'Assemblea.

Articolo 23 MANSIONI

Il **PRIORE** è il presidente ed il legale rappresentante della Confraternita, di cui dirige e sorveglia le varie attività, delle quali è il primo responsabile.

Il **VICE PRIORE** indipendentemente da sue specifiche funzioni assegnategli, coadiuva comunque il Priore, lo sostituisce legalmente in caso di assenza od impedimento, ne assume la carica con tutti i relativi diritti e doveri in caso di morte o rinuncia, svolge inoltre eventuali compiti specifici che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Il **SEGRETARIO** è il responsabile della gestione e conservazione dei documenti della Confraternita e del suo archivio, che registra in un apposito Protocollo. Cura scrupolosamente la custodia dei documenti della Confraternita dal degrado con gli accorgimenti che offre la tecnica. Cura la corrispondenza assieme al Priore e collabora con lui e con il Tesoriere nella tenuta dell'Inventario, nella predisposizione dei bilanci e nella tenuta della contabilità. Redige tutti i verbali e le delibere dell'associazione. Conserva tutti i registri della Confraternita e non consente, nel modo più assoluto, che nessuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso abitazioni private alcun registro o documento confraternale. Cura la corrispondenza e prepara e distribuisce gli avvisi agli iscritti. Ha facoltà, sotto la propria personale e diretta responsabilità e vigilanza, di far consultare documenti storici e comunque non riservati a chi presenti sufficienti referenze.

Il **TESORIERE** cura, in collaborazione col Priore ed il Segretario, la contabilità e gli aspetti amministrativi delle attività confraternali, e ne predispone la relativa documentazione. Adempie alle normali funzioni di cassa pagando i conti su ordine del Priore. Tiene costantemente aggiornato il Libro-Cassa. Compie le questue ed i versamenti. Deposita i fondi dell'associazione in apposito Conto Corrente Bancario o Postale nominativo, intestato alla Confraternita, con firma congiunta del Priore e del Tesoriere stesso. Deposita i preziosi della Confraternita in cassetta di sicurezza presso un istituto bancario o almeno in una cassaforte collocata in luogo inaccessibile. Riprovata ogni consuetudine contraria, è vietato depositare preziosi, documenti o altri fondi presso privati, anche se membri del Consiglio.

Il **PROVVEDITORE ALLA FORMAZIONE** ha il compito di istruire in modo idoneo i "novizi" che vengono ammessi nella Confraternita, di giudicare la loro preparazione, e di seguire comunque tutti gli iscritti per garantire la continuità della loro formazione. Deve essere eletto tra chi presenti le necessarie qualità e garanzie per questo compito, a pena di nullità dell'elezione dell'intero Consiglio: pertanto, se la Confraternita non è in grado di esprimere un idoneo Provveditore alla Formazione, questa mansione è delegata "ad interim" a formatori esterni. Tiene aggiornato il Registro degli Iscritti. Ha cura particolare dei giovani e dei nuovi iscritti affinché siano effettivamente integrati nella Confraternita e possano divenire in futuro dei validi responsabili dell'associazione.

Il **PROVVEDITORE ALLA LITURGIA** provvede, allestisce e predispone tutto quanto serve al culto ed al decoro del luogo sacro in occasione delle celebrazioni confraternali. Tiene il Registro delle Messe e lo fa firmare dal celebrante. Annota in apposito Registro tutte le voci relative all'adempimento degli oneri di culto. Unitamente agli altri Officiali predi-

sponde anche l'organizzazione logistica e la sicurezza delle manifestazioni confraternali e i sussidi necessari per la realizzazione delle iniziative di formazione previste dagli art. 6, 8, 9 e 11 del presente statuto.

Il PROVVEDITORE AI SERVIZI coordina e segue gli interventi socio-caritativi della Confraternita; organizza periodiche visite agli iscritti anziani o malati ed attiva gli aiuti materiali da prestare a quelli che vengano a trovarsi in condizioni economiche disagiate; cura le relazioni e le informazioni tra la Confraternita e tutte le altre realtà ecclesiali e della società civile; predispone i servizi funebri per gli iscritti defunti e (compatibilmente con la possibilità di presenza dei Confratelli e Consorelle) per chi altri li richiedesse.

Con apposita delibera assembleare, possono essere conferiti incarichi determinati e temporanei a chi non è membro del Consiglio od a collaboratori esterni ma (a pena di immediata decadenza) non sono ammessi incarichi anche solo di fatto generici, di durata indefinita, che travalichino le competenze assegnate o si sovrappongano alle funzioni degli Officiali o le sostituiscano. Ciascun Officiale od incaricato è comunque direttamente responsabile delle cose affidategli per l'esercizio del suo servizio e, salve le immediate competenze del Provveditore alla Liturgia, il decoro, la conservazione ed il restauro, e la salvaguardia dei luoghi e delle suppellettili sacre è, in ogni modo, onere di tutti gli Officiali (Can. 1220 Cod. Dir. Can.). L'intero il Consiglio è pure impegnato a seguire con particolare attenzione i giovani, ad organizzare iniziative appropriate per la loro formazione e per valorizzare il loro apporto alla vita della Confraternita: per questo, essi hanno inoltre diritto che un loro rappresentante partecipi ai lavori del Consiglio.

Articolo 24 ASSISTENTE

L'Assistente "naturale" della Confraternita è il Parroco pro-tempore oppure un sacerdote o religioso nominato dal vescovo locale.

Salvi i diritti e le prerogative sia del Parroco e sia della Confraternita, entrambe le figure sono tenute a coadiuvarsi scambievolmente nell'esercizio dei propri ministeri, utilizzando tutti i mezzi, scelti per quanto possibile di comune accordo, per ottenere reciproco e pubblico vantaggio nell'azione della Chiesa. Per ottenere questo risultato sono da ricercare, in ogni situazione, sinergie comuni.

I suoi compiti sono: seguire e curare la vita spirituale della Confraternita e dei suoi membri; curare la formazione degli iscritti affiancando il Provveditore alla Formazione; vigilare sull'osservanza dello spirito religioso dell'associazione; dirigere le celebrazioni confraternali; esprimere il suo parere e dare indicazioni sullo svolgimento di attività confraternali pubbliche.

Finché è Parroco pro-tempore, l'Assistente è iscritto di diritto alla Confraternita ed è membro del suo Consiglio. Essendo la sua figura al disopra delle parti, egli partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio stesso ma ha solo voto consultivo in ordine alle questioni di ordine amministrativo, mentre è ferma la sua responsabilità in ordine ai suoi compiti ed al ministero parrocchiale, per i quali ha voce deliberativa. Pertanto deve essere interpellato prima di prendere decisioni circa il culto, la predicazione, le iniziative di formazione, le iniziative esterne all'ambito associativo in senso stretto. Da parte sua,

egli é impegnato a tenere nella debita considerazione la Confraternita affidatagli, a dare importanza ai valori di cui é portatrice, ad aiutarla a crescere nella fedeltà all'identità cristiana che esprime, a chiedere ed apprezzare la collaborazione confraternale alla vita parrocchiale.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI

Articolo 25 DISCIPLINA

Chi venga a trovarsi in contrasto con i principi cui la Confraternita si ispira e/o chi sia ingiustificatamente negligente o assente, incorre in un primo richiamo personale a titolo di correzione fraterna, fatto dal Priore, dall'Assistente o Provveditore alla Formazione; se il fatto perdura, l'iscritto renitente incorre nell'ammonizione fatta in modo ufficiale dal Consiglio; quindi, nei casi più gravi, egli può incorrere nella dimissione dalla Confraternita, presa con delibera assembleare. Chi viene dimesso ha il diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica e comunque, quando sia chiarito o cessato il fatto che ha dato luogo al provvedimento disciplinare, può essere riammesso nell'associazione, previo esame di domanda di riammissione. In caso contrario, la perdita della qualifica di iscritto implica contestuale perdita di ogni diritto nei confronti della Confraternita (art. 24, ultimo comma, Cod. Civ.).

Ovviamente sono automaticamente sospesi il diritto di parola nelle Assemblee e quello di voto attivo e passivo nelle Elezioni, per quegli iscritti che si trovano in conflitto di interessi od in causa con la Confraternita, fintanto che tale situazione perdura.

Chi non rinnova annualmente, in modo manifesto, la propria adesione alla Confraternita è automaticamente privato del diritto di parola nelle Assemblee e del diritto di voto attivo e passivo nelle Elezioni (cfr. art. 17 del presente statuto). Se ciò perdura per due anni consecutivi, chi continua a trovarsi in questa situazione é considerato tacitamente dimissionario e non si considera reintegrato chi si sia limitato a pagare le annualità arretrate o si sia limitato a partecipare solo all'annuale Rinnovo della "Promessa Confraternale".

Gli Officiali che disertano le riunioni del Consiglio per tre volte di seguito incorrono nella automatica rimozione dalla carica. Gli Officiali che sono negligenti nei loro doveri di governo dell'associazione incorrono, quale ammonizione, nella sospensione dalla carica.

La qualità di associato non è in alcun modo trasmissibile (art. 24, § 1, Cod. Civ.), così come non sono trasmissibili le cariche (anche se onorifiche).

Se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, ogni associato può sempre recedere dalla Confraternita, purché lo comunichi per iscritto con un debito preavviso (art. 24, § 2, Cod. Civ.), motivando, per quanto possibile, la sua decisione. Tuttavia gli amministratori non possono arbitrariamente dimettersi, ché se dalla loro dimissione deriva danno alla Confraternita, sono tenuti al risarcimento (Can. 1289 Cod. Dir. Can.).

Articolo 26 COMMISSARIAMENTO

Se non é possibile tenere elezioni o se queste vanno deserte per due volte di seguito per mancanza della maggioranza richiesta, la Confraternita é tenuta a chiedere la nomina di un Commissario (come previsto dal Can. 318, § 1, Cod. Dir. Can.) che la diriga temporaneamente con tutti i poteri ordinari e straordinari al fine di provvedere alla normalizzazione della sua situazione. Se la Confraternita non provvede a questo adempimento, finché perdura tale situazione di irregolarità continuano a prodursi effetti legali e responsabilità associative in capo ai superstiti Officiali (Can. 120, § 2, Cod. Dir. Can.), tuttavia é decaduta e priva di ogni prerogativa ogni carica od incarico residuo.

Articolo 27 ESTINZIONE

In caso di estinzione della Confraternita é sua ferma intenzione che il suo patrimonio sia devoluto a ..., con vincolo di destinazione ad opere affini a quelle dell'estinta Confraternita. Sono salvi i diritti, benefici e suffragi di tutti gli iscritti nel caso del verificarsi delle previsioni di cui sopra.

Articolo 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'attuale natura giuridica civile della Confraternita è quella di associazione di carattere privato, non civilmente riconosciuta, disciplinata dalle norme del libro I, titolo II, del Cod. Civ., salva la facoltà di richiedere il riconoscimento quale Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto come disciplinato dalla Legge Nr.° 222/1985 o quantomeno la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Cod. Civ.-.

In considerazione poi del legame spirituale tra questa Confraternita e l'Arciconfraternita (ossia la "casa-madre") di San Rocco in Roma, questa Confraternita chiederà l'aggregazione ad essa.

Quanto, infine, ai benefici spirituali per i propri iscritti, essa inoltrerà tramite l'Ordinario Diocesano domanda di concessione delle Indulgenze, come previsto dal n. 14 delle norme della Costituzione Apostolica "Indulgentiarum Doctrina".

Ottenute le qualifiche ut supra è da intendersi abrogato il presente articolo ed integrato l'art. 3 del presente statuto, senza doversi ricorrere a revisione statutaria.

Articolo 29 PROMULGAZIONE

L'attuazione dello Statuto é effettuata con apposito Regolamento, come previsto dal Can. 309 Cod. Dir. Can.-. Per disciplinare i suoi impegni, sia nell'ambito della comunità parrocchiale che al di fuori di essa (in Diocesi, nella Regione Episcopale, ecc.), la Confraternita si doterà inoltre di un Calendario Liturgico-Pastorale Proprio (cfr. art. 6 e 19 del presente statuto) e predisporrà uno "scadenziario" degli incontri che per loro natura sono da programmare annualmente.

NOTA : a titolo indicativo si possono prevedere:

- gli impegni derivanti dall'inserimento della Confraternita nei settori pastorali di attinenza (giornate diocesane, Convegno Confraternite di San Rocco, "raduno" Confraternite d'Italia, ecc.);

- le celebrazioni parrocchiali (Triduo Pasquale, Corpus Domini, feste patronali, 1 e 2 novembre, ecc.);
- le celebrazioni confraternali proprie (San Rocco, insediamento Priore, vestizione “novizi” ed annuale rinnovo della “Promessa Confraternale”, ecc.).

Per tutto ciò non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, stabilite dal Codice di Diritto Canonico, dal Codice Civile, e dalle leggi canoniche, ecclesiastiche e civili vigenti, nonché dalle disposizioni delle Autorità ecclesiastiche competenti. Si richiamano espressamente, in particolare, le Circolari C.E.I. e del Ministero dell’Interno, Direzione Generali Affari del Culto Cattolico, in materia di riconoscimento degli enti ecclesiastici.

Il presente statuto, presentato all’esame dell’Ordinario Diocesano di in sede di costituzione della Confraternita, entra in vigore ad experimentum per un triennio dalla data della sua presentazione e, operate le debite rettifiche eventualmente opportune a farsi, entra definitivamente in vigore con l’approvazione vescovile ex Decreto n. in data -.





scheda a cura di Gian Paolo Vigo

© Gian Paolo Vigo 2005. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, dei contenuti di questa sezione è soggetta alle leggi a tutela dei diritti d’autore. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali. L’«Associazione Nazionale San Rocco Italia», tramite il proprio ufficio legale, si riserva di intraprendere ogni azione in tal senso. Chi volesse utilizzare questa scheda si deve scrupolosamente attenere alle prescrizioni indicate nell’apposita sezione (→ Note legali).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA
Comitato Internazionale Storico-Scientifico per gli Studi su San Rocco e la Storia Medievale

sede legale: Sarmato (Pc) - sede operativa: Voghera (Pv)

corrispondenza: via Cazzaniga angolo via Palestro - 26100 Cremona / tel.-fax-segreteria: +39 0143 689110

presidenza  +39 338 4338619  gpvigo@tin.it - direzione  +39 333 2341591  paoloasca@virgilio.it

Rivista di studi «**Vita Sancti Rochi**» - Caorso / bollettino informatico: **appunti@sanroccodimontpellier.it**

portale Internet: **www.sanroccodimontpellier.it** - posta elettronica: **sanrocco @ email.it**